Citta' metropolitana di Torino

Variante Metanodotto Settimo Torinese - Rivoli DN 900 (36”) DP 24 bar – Attraversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo, tratto nei Comuni di Venaria Reale e Caselle Torinese”. Imposizione di servitù, determinazione urgente dell’indennità provvisoria e occupazione temporanea ex articoli 22, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Allegato

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTO N. DD 3515 **DEL 13/07/2021**

Rep. di struttura DD-RA2 N. 56

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI

OGGETTO: "Variante Metanodotto Settimo Torinese - Rivoli DN 900 (36") DP 24 bar – Attraversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo, tratto nei Comuni di Venaria Reale e Caselle Torinese". Imposizione di servitù, determinazione urgente dell'indennità provvisoria e occupazione temporanea ex articoli 22, 52 sexies e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i..

Premesso che la Società SNAM RETE GAS S.P.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 – P. Iva 10238291008, deve realizzare l'opera denominata "Variante Metanodotto Settimo Torinese - Rivoli DN 900 (36") DP 24 bar – Attraversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo, tratto nei Comuni di Venaria Reale e Caselle Torinese";

Vista la Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2047 del 30/04/2021 che, ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., accertava la conformità urbanistica e dichiarava, con l'approvazione del relativo progetto, la pubblica utilità dell'opera, apponendo il vincolo preordinato all'esproprio;

Preso atto che con la succitata Determinazione n. 2047 del 30/04/2021 si subordinava l'autorizzazione di cui trattasi al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato A) della medesima ed all'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa in materia;

Preso atto altresì che con il suddetto provvedimento è stata riconosciuta l'indifferibilità e l'urgenza dell'opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ;

Verificato che, ex articolo 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., non sono decorsi i termini di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in questione;

Vista l'istanza prot. n. INGCOS/CENORD/485/MAO formulata dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A. in data 21/06/2021 (Ns prot. n. 67663 del 22/06/2021), di imposizione di una servitù di metanodotto a carico dei fondi di cui al piano particolareggiato d'esecuzione identificati di colore rosso, avente ad oggetto i contenuti ivi indicati, e la disposizione dell'occupazione temporanea delle aree identificate di colore verde per un periodo di mesi 24 al fine di eseguire i lavori in oggetto;

Considerato che in base all'art. 31 del D.Lgs. n. 164/2000, l'opera in oggetto risulta necessaria al fine di ammodernare e ottimizzare l'assetto della rete esistente e di mantenere gli standard di sicurezza previsti dalle normative vigenti;

Evidenziato che è assolutamente indispensabile, per la realizzazione dell'opera come da progetto approvato, mettere a disposizione i fondi di cui al piano particolareggiato di esecuzione allo stesso allegato, allo scopo eseguirvi i lavori di scavo, posa, rinterro, collaudo e quanto altro necessario per la messa in esercizio di una tubazione in acciaio DN 900 (36"), opportunamente isolata e protetta catodicamente da adibirsi al trasporto di gas naturale alla pressione massima di progetto di 24 bar e costituente un tratto del gasdotto sopra indicato;

Preso atto che le indennità offerte dalla Società SNAM RETE GAS S.P.A in via provvisoria sono state quantificate senza particolari indagini o formalità e conformemente agli artt 22 e 44 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

Visto il Piano Particellare trasmesso da SNAM RETE GAS S.P.A., in allegato all'istanza, nel quali sono evidenziate le aree soggette a servitù di gasdotto e le aree soggette ad occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio, così ripartiti:
- Euro 2.862,24 per indennità di asservimento;
- Euro 1.537,60 per indennità di occupazione;

Preso atto che, poiché il numero dei proprietari catastali interessati è superiore a 50, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., è stata effettuata la pubblicazione dell'avviso di avvio del procedimento sul sito informatico della Regione Piemonte e, a cura di Snam Rete Gas, su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale;

Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., è stata garantita ai soggetti coinvolti dalla presente procedura ablativa la partecipazione procedimentale informandoli, altresì, della possibilità di contribuire al contraddittorio attraverso la produzione di osservazioni;

Preso atto che nessuna osservazione è stata prodotta nei termini prescritti;

Ritenuto pertanto di dover procedere, relativamente agli immobili oggetto della presente procedura di esproprio e dettagliati specificatamente nel piano particellare allegato A) al presente provvedimento, all'occupazione d'urgenza e all'imposizione di servitù;

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 22 e 52 sexies e octies del D.P.R. n. 327 del 2001 e s.m.i., si rende necessario rilasciare il provvedimento di occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, come richiesto da SNAM RETE GAS S.P.A., avente ad oggetto i seguenti contenuti:
1. l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 8 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
2. la facoltà della SNAM RETE GAS S.P.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;

3. il diritto della SNAM RETE GAS S.P.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni o sostituzioni e recuperi;
4. l'impegno di SNAM RETE GAS S.P.A. a liquidare, di volta in volta, i danni che si possano verificare per eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto;
5. l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di SNAM RETE GAS S.P.A. e che pertanto avrà anche facoltà di rimuoverle;
6. il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
7. il permanere a carico dei proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi.

Dato atto che il presente provvedimento impositivo ha esecuzione secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 24 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

Precisato che il presente provvedimento non comporta oneri economici per la Città Metropolitana di Torino;

Visti:

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della Legge 17 maggio 1999, n. 144";
- la deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2006, n. 25-3293 "Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche";
- la Legge 07.04.2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusione dei Comuni", cosi come modificata dalla Legge 11.08.2014 n. 114 di conversione del Decreto Legge 24.06.2014 n. 90;
- l'articolo 1 comma 50 della Legge 07.04.2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'articolo 4 della Legge 05.06.2003 n. 131;
- che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, e dell'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana, approvato dalla Conferenza Metropolitana in data 14.04.2015 ed in vigore dal 01.06.2015;
- il Decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Torino n.10 del 28/01/2021, con il quale è stata attribuita la Dirigenza della Direzione Programmazione e Monitoraggio OO.PP. Beni e Servizi all'Architetto Enrico Bruno Marzilli con decorrenza 1/02/2021 e fino al 31/01/2024;
- gli artt. 45 e 48 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

DETERMINA

1. Di disporre in favore di SNAM RETE GAS S.P.A., con sede in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara 7 – P. Iva 10238291008, ex articoli 22 e 52 sexies e octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di servitù coattiva e l'occupazione temporanea per un periodo di 24 mesi sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Variante Metanodotto Settimo Torinese - Rivoli DN 900 (36") DP 24 bar – Attraversamento in subalveo Torrente Stura di Lanzo, tratto nei Comuni di Venaria Reale e Caselle Torinese", identificate e descritte nel piano particellare grafico e descrittivo, allegato A) alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che la servitù di cui al punto 1. ha il contenuto di cui alla Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2047 del 30/04/2021, ed è integrata dalle seguenti disposizioni:
1. l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m. 8 dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
2. la facoltà della SNAM RETE GAS S.P.A. di occupare anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici per tutto il tempo occorrente l'area necessaria all'esecuzione dei lavori;
3. il diritto della SNAM RETE GAS S.P.A. al libero accesso in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni o sostituzioni e recuperi;
4. l'impegno di SNAM RETE GAS S.P.A. a liquidare, di volta in volta, i danni che si possano verificare per eventuali riparazioni, modifiche, sostituzioni, recuperi, manutenzione, esercizio dell'impianto;
5. l'inamovibilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di SNAM RETE GAS S.P.A. e che pertanto avrà anche facoltà di rimuoverle;
6. il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio ai lavori da eseguirsi o pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

3. Di dare atto che l'imposizione della servitù di passaggio a carico dei fondi interessati di cui all' Allegato A), costituisce il divieto di compiere qualsiasi atto che costituisca intralcio od ostacoli il libero passaggio di uomini e mezzi sulle aree asservite, o che diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;

4. Di disporre che in corso di esecuzione dei lavori il soggetto proponente dovrà rispettare quanto riportato nel Piano Particellare;

5. Di prendere atto che l'indennità da corrispondere agli aventi diritto per l'asservimento e l'occupazione d'urgenza delle aree, quantificata nell'allegato Piano Particellare, è stata determinata in via provvisoria ai sensi degli artt. 22 e 50 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ed è così ripartita:
- Euro 2.862,24 per indennità di asservimento;
- Euro 1.537,60 per indennità di occupazione;

6. Di dare atto che la corresponsione delle indennità definitive di asservimento ed occupazione spettanti ai

proprietari, nonché il pagamento delle spese legali a seguito di eventuali contenziosi giudiziali, ove dovute, così come delle eventuali maggiorazioni delle indennità e degli interessi, scaturiti a seguito di rideterminazione ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ove dovuti, è a carico di SNAM RETE GAS S.P.A.;

7. Di disporre con il presente atto che SNAM RETE GAS S.P.A. provveda al pagamento diretto delle somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive accettate dalle proprietà e al deposito presso il MEF delle indennità provvisorie e definitive per le quali non è pervenuta accettazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 22 e 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

8. Di autorizzare con il presente atto la Ragioneria Territoriale dello Stato, per quanto di competenza, a versare presso il M.E.F. le somme corrispondenti alle indennità provvisorie e definitive non accettate di cui al punto 7 e a trasmettere le relative quietanze a SNAM RETE GAS S.P.A.. in qualità di promotore e beneficiario del presente procedimento;

9. Di dare atto altresì che ai sensi dell'art. 23 lett. a), b), c) ed e) del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. il presente provvedimento di asservimento e occupazione temporanea è emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità e che l'indennità di espropriazione è determinata in via d'urgenza;

10. Di disporre che restano a carico dei rispettivi proprietari i tributi e gli altri oneri gravanti sui fondi;

11. Di disporre presso l'Agenzia delle Entrate: la registrazione, la trascrizione e le operazioni di voltura dei titoli ablativi, il tutto a cura e spese del beneficiario SNAM RETE GAS S.P.A.;

12. Di dare atto che il presente provvedimento sarà notificato a cura ed onere di SNAM RETE GAS S.P.A. alle ditte proprietarie ed agli aventi diritto con le forme degli atti processuali civili e contestualmente, sempre a cura e spese del beneficiario, potrà essere notificato ai proprietari l'avviso di convocazione per la redazione dello stato di consistenza e presa in possesso, almeno sette giorni prima del termine.

La presente Determinazione sarà pubblicata sulla pagina istituzionale della Città Metropolitana di Torino all'indirizzo web – link albo pretorio e atti - espropri, all'Albo Pretorio on line di questa Amministrazione e dei Comuni di Venaria Reale e di Caselle Torinese e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte costituendo, le descritte modalità, mezzo di conoscenza legale.

Avverso il presente provvedimento, ex artt. 53 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., 119 comma 1 lett. f) e 41 del D. Lgs. 104/2010, potrà essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile ed è efficace dalla data della sua emanazione, indicata in calce.

Torino, 13/07/2021

Città metropolitana di Torino

IL DIRIGENTE (DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO.PP. BENI E SERVIZI)
Firmato digitalmente da Enrico Bruno Marzilli

METANODOTTO: SETTIMO TORINESE - RIVOLI - VARIANTE ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO TORRENTE STURA DI LANZO DN 900 (36"), DP 24 bar - COMUNE DI CASELLE TORINESE (TO)													ELENCO DEI PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMENTE					PAGINA 1/1
N.	PROPRIETARI ATTUALI	DATI CATASTALI											SUPERFICIE DA ASSERVIRE (mq)	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO A CORPO (euro)	SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE PER ESECUZIONE LAVORI (mq)	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI A CORPO (euro)	TOTALE INDENNITA' OFFERTA A CORPO (euro)	NOTE
		DITTA CATASTALE	FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CL.	SUPERFICIE			REDDITO IMPONIBILE		CONFINI						
							ha	a	ca	dom	agr							
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10	11	12	13	14	15	16
1	**omissis** **omissis**	**omissis** **omissis**	35	111 (ex 102)	SEMIN IRRIG	3	00	67	57	Euro 59,32	Euro 55,84	Fg. 35 Mapp. 20, 40, 103, 109, 110	27	**17,01**	4.805	**1.537,60**	**1.554,61**	L'AMMONTARE DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E' RIFERITO ALLE COLTURE PRATICATE ED ALLA DURATA MASSIMA DELL'OCCUPAZIONE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' DEI MINORI REDDITI E DEI MAGGIORI ONERI
2	*PROPRIETARI-USUFRUTTUARI SCONOSCIUTI:* **omissis** **omissis** **omissis** **omissis** **omissis** **omissis** **omissis**	**omissis** **omissis** **omissis** **omissis** **omissis** **omissis** **omissis**	34	27	BOSCO MISTO	3	00	62	18	Euro 9,63	Euro 1,61	Fg. 34 Mapp. 23, Torrente Stura, Diramazione Torrente Stura	188	**192,00**	0	**0,00**	**768,00**	L'AMMONTARE DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E' RIFERITO ALLE COLTURE PRATICATE ED ALLA DURATA MASSIMA DELL'OCCUPAZIONE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' DEI MINORI REDDITI E DEI MAGGIORI ONERI
			34	48	INCOLT PROD	U	00	23	47	Euro 0,36	Euro 0,24	Fg. 34 Mapp. 34, Torrente Stura, Diramazione Torrente Stura, Comune di Venaria Reale	583	**576,00**	0	**0,00**		

METANODOTTO: SETTIMO TORINESE - RIVOLI - VARIANTE ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO TORRENTE STURA DI LANZO DN 900 (36"), DP 24 bar - COMUNE DI VENARIA REALE (TO)													ELENCO DEI PROPRIETARI DEI TERRENI DA ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMENTE					PAGINA 1/1
N.	PROPRIETARI ATTUALI	DATI CATASTALI											SUPERFICIE DA ASSERVIRE (mq)	INDENNITA' DI ASSERVIMENTO A CORPO (euro)	SUPERFICIE DA OCCUPARE TEMPORANEAMENTE PER ESECUZIONE LAVORI (mq)	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DANNI A CORPO (euro)	TOTALE INDENNITA' OFFERTA A CORPO (euro)	NOTE
		DITTA CATASTALE	FOGLIO	MAPPALE	QUALITA'	CL.	SUPERFICIE			REDDITO IMPONIBILE		CONFINI						
							ha	a	ca	dom	agr							
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10	11	12	13	14	15	16
3	**omissis**	**omissis**	10	52	BOSCO MISTO	U	01	27	89	Euro 13,21	Euro 3,30	Fg. 10 Mapp. 61, Torrente Stura, Diramazione Torrente Stura, Diramazione di Stura, Comune di Caselle Torinese	1.398	**1.392,00**	0	**0,00**	**1.392,00**	L'AMMONTARE DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E' RIFERITO ALLE COLTURE PRATICATE ED ALLA DURATA MASSIMA DELL'OCCUPAZIONE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' DEI MINORI REDDITI E DEI MAGGIORI ONERI
4	**omissis**	**omissis**	10	61	BOSCO CEDUO	U	00	21	64	Euro 2,24	Euro 0,56	Fg. 10 Mapp. 52, 138, Diramazione di Stura	445	**448,00**	0	**0,00**	**459,97**	L'AMMONTARE DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E' RIFERITO ALLE COLTURE PRATICATE ED ALLA DURATA MASSIMA DELL'OCCUPAZIONE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' DEI MINORI REDDITI E DEI MAGGIORI ONERI
			10	60	BOSCO CEDUO	U	00	06	29	Euro 0,65	Euro 0,16	Fg. 10 Mapp. 66, 127, 128, Diramazione di Stura	19	**11,97**	0	**0,00**		
5	**omissis**	**omissis**	10	128	ENTE URBANO	-	00	28	76	-	-	Fg. 10 Mapp. 60, 66, 72, 74, 76, 127	2	**1,26**	0	**0,00**	**225,26**	L'AMMONTARE DELL'IMPORTO RELATIVO ALL'INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA E' RIFERITO ALLE COLTURE PRATICATE ED ALLA DURATA MASSIMA DELL'OCCUPAZIONE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NONCHE' DEI MINORI REDDITI E DEI MAGGIORI ONERI
	omissis	**omissis**	10	127	ENTE URBANO	-	00	07	10	-	-	Fg. 10 Mapp. 60, 72, 113, 128, Diramazione di Stura	201	**224,00**	0	**0,00**		
														2862,24		1537,6	4399,84	

TORINO METROPOLI
Città metropolitana di Torino

ATTESTAZIONE

(Art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165")

Il sottoscritto Arch. Enrico Bruno Marzilli, Dirigente della Direzione Programmazione e monitoraggio OO.PP. Beni e servizi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono a carico del sottoscritto cause di astensione di cui all'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Torino,

Il Dirigente della Direzione
Programmazione e monitoraggio
OO.PP. beni e servizi
Arch. Enrico Bruno MARZILLI

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO OO. PP. BENI E SERVIZI
UFFICIO ESPROPRI E USI CIVICI
Corso Inghilterra, 7 – 10138 TORINO Tel. 011.8617696 - 8616594
e-mail : espropri@cittametropolitana.torino.it – pec protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

GASDOTTO:
METANODOTTO SETTIMO TORINESE - RIVOLI
VARIANTE ATTRAVERSAMENTO IN SUBALVEO
TORRENTE STURA DI LANZO DN 900 (36"), DP 24 bar

IMPOSIZIONE DI SERVITU' DI METANODOTTO PER PUBBLICA UTILITA'
NEI COMUNI DI CASELLE TORINESE E VENARIA REALE (TO)

ELENCO DI PROPRIETARI DEI TERRENI DA
ASSERVIRE / OCCUPARE TEMPORANEAMENTE

PIANO PARTICELLARE SCALA 1:2000

SNAM RETE GAS S.P.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S.Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000 i.v.
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA Milano, Monza Brianza,
Lodi n. 10238291008 R.E.A. Milano n. 1945271 Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

PIANO PARTICELLARE SC. 1:2000 – COMUNI DI CASELLE TORINESE E VENARIA REALE (TO)

8,00 m
FASCIA DI ASSERVIMENTO
8,00 m

1 2 3 4 5

PLANIMETRIA 1:2000

COM. CASELLE TORINESE (TO) F.35
COM. BORGARO TORINESE (TO) F.1
COM. VENARIA REALE (TO) F.10
COM. CASELLE TORINESE (TO) F.34
COM. VENARIA REALE (TO) F.10

PIANO PARTICELLARE SC. 1:2000 – COMUNI DI CASELLE TORINESE E VENARIA REALE (TO)

variabile
FASCIA DI OCCUPAZIONE
variabile

1

PLANIMETRIA 1:2000

COM. CASELLE TORINESE (TO) F.35
COM. BORGARO TORINESE (TO) F.1
COM. VENARIA REALE (TO) F.10
COM. CASELLE TORINESE (TO) F.34
COM. VENARIA REALE (TO) F.10